

L'UTILIZZO DELLE RISULTANZE BANCARIE

L'utilizzo delle risultanze bancarie è la verifica delle movimentazioni finanziarie (attive o passive), al fine di riscontrare se esse siano coerenti con la contabilità del contribuente, ovvero non siano imponibili o non rilevino per la determinazione del reddito o della base imponibile Iva.

Acquisita la copia dei "conti" relativi ai singoli rapporti od operazioni di natura finanziaria, intrattenuti dal contribuente, l'organo di controllo procederà all'esame dei movimenti.

Pertanto, nel nuovo contesto normativo, non solo i versamenti risultanti dai conti bancari ma anche quelli rilevati dai conti finanziari o da operazioni fuori conto si presumono come ricavi, compensi ovvero elementi positivi.

Il diverso dato letterale della norma - "*dati ed elementi*", mentre il testo anteriore alla novella utilizzava l'espressione "*i singoli dati ed elementi*", non consente di ritenere che la contestazione dei singoli addebiti possa avvenire per "*masse*" o addirittura sulla base di un mero "*saldo contabile*", atteso che, anche dopo tale soppressione, l'analisi deve riguardare ogni singolo elemento della movimentazione, quand'anche ricompresa in un'operazione unica e, a maggior ragione, quando si tratti di operazioni autonome.

Riferimenti normativi

- art. 51, co. 2, n.7, del D.P.R. n. 633/72;
- art. 32, co. 1, n.7, del D.P.R. n. 600/73;
- C.M.n.32/2006

Settembre 2010